



IL RETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382;
- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, numero 168;
- VISTO** lo Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 13 giugno 2012, numero 781, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, numero 153;
- VISTO** il Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, numero 660;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 4 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999, sono stati rideterminati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196;
- VISTA** la Legge 15 aprile 2004, numero 106;
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, ed in particolare l'articolo 42, che ha stabilito tra l'altro, l'abrogazione dell'obbligo di presentazione del certificato di idoneità fisica per la assunzione nel pubblico impiego previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 4) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2010, numero 240, che contiene "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché la delega al Governo per incentivare la qualità e la efficienza del sistema universitario*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 14 gennaio 2011, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni;
- CONSIDERATO** che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 29 luglio 2011, n. 336, sono stati determinati i nuovi settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 12 giugno 2012, n. 159, con il quale i predetti settori concorsuali sono stati parzialmente modificati;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale i settori concorsuali sono stati ulteriormente rideterminati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 24 maggio 2011, numero 242, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011, numero 243, che individua e definisce i "*Criteri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*";



- VISTO** il Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, numero 963, relativo alla *“Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230/2005 e successive modificazioni”*;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2011, numero 344, che individua e definisce i *“Criteri per la disciplina, da parte degli atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso della abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca 2 maggio 2011, numero 236 con il quale sono state individuate *“Le tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, numero 240”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, con il quale è stato emanato il *“Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”*;
- VISTA** la nota del 17 ottobre 2013, numero di protocollo 21381, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 21 ottobre 2013 con il numero progressivo 11118, con la quale il Dipartimento per la Università, la Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca, Direzione Generale per la Università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario, del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha:
- trasmesso il Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013, n. 713, che determina il **“...contingente di “punti organico” attribuito alle Università Statali per l’anno 2013...”**;
 - definito *“...le modalità di impiego dei contingenti assunzionali...”*;
 - introdotto *“...alcune significative novità relative alla programmazione delle assunzioni per il triennio 2013-2015...”*;
- CONSIDERATO** che, con la predetta nota ministeriale del 17 ottobre 2013, sono stati, innanzitutto, ridefiniti i pesi attribuiti a ciascun *“ruolo”* o *“qualifica”*, calcolati sulla base dei nuovi costi medi annui effettivi ed espressi in *“punti organico”*;
- ATTESO** in particolare, che, in merito alla **“assunzione di giovani ricercatori”**, la nota ministeriale innanzi richiamata prevede che:
- alcuni *“...interventi sono volti sia a riallineare le percentuali dei coefficienti ai costi medi effettivi, sia a favorire le assunzioni dei ricercatori a tempo determinato...”*;
 - in particolare, i *“...ricercatori a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, vengono conteggiati per un valore pari a 0,4 “punti organico” (dunque - 0,1 rispetto alle programmazioni precedenti), mentre i ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della medesima Legge, vengono conteggiati per un valore pari a 0,5 “punti organico”...”*;
 - le *“...assunzioni non determinano l’impegno di “punti organico” nel caso in cui trovino specifica copertura su fondi esterni (inclusi quelli su fondi ministeriali, come, ad esempio, i “Fondi di Investimento per la Ricerca di Base”)...”*;
 - non è, parimenti, previsto *“...alcun impegno di “punti organico” nel caso di proroghe di contratti di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, già addebitati, per il triennio iniziale, su “punti organico” di ateneo o coperti, anche per il biennio di proroga, da finanziamenti esterni...”*;



- lo stesso trattamento “...si applica anche nel caso di assunzione di un ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, che, precedentemente, era titolare di un contratto di ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della medesima Legge, a valere su “punti organico” di ateneo, nella misura in cui, per lo stesso ricercatore, fossero stati inizialmente impegnati 0,5 “punti organico”...”;
- per quanto riguarda, specificatamente, i “...ricercatori assunti o in via di assunzione con le risorse finanziarie previste dal Programma “Rita Levi Montalcini”, e in anticipazione del pacchetto di provvedimenti specifici previsti a favore dei giovani ricercatori nel prossimo anno, ogni ateneo, all’atto della eventuale assunzione degli stessi nel ruolo dei professori associati, è tenuto a impegnare esclusivamente il differenziale di “punti organico” tra il posto di professore di seconda fascia e quello di ricercatore...”, fermo restando che, in “...tal caso, sarà, altresì, reso consolidabile, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario, anche l’importo del relativo contratto...”;

VISTO il predetto Decreto Ministeriale del 9 agosto 2013, n. 713, con il quale sono stati assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2013 (turn-over 2012) **0,69 “punti organico”**;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, numero 49, che disciplina la “Programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della Delega al Governo prevista dall’articolo 5, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f), e al comma 5”, ed, in particolare, gli articoli 4, 5, 6 e 7;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota ministeriale del 17 ottobre 2013, numero di protocollo 21381, nella seduta del 20 giugno 2014 il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 giugno 2014, ha definito il “**Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato**”;

VISTO il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 2014, n. 907, con il quale è stato determinato, il “...**contingente di “punti organico” attribuito alle Università Statali per l’anno 2014...**”;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto Ministeriale sono stati assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2014 (turn-over 2013) **0,84 “punti organico”**;

CONSIDERATO che, al momento della apertura della procedura informatizzata denominata “**PROPER**”, nonchè a seguito di ulteriori verifiche effettuate dalla Amministrazione, è stato accertato che i “**punti organico**” effettivamente assegnati alla Università degli Studi del Sannio non corrispondono a quelli previsti dal “**Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato**”, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014;

CONSIDERATO pertanto che, nella seduta del 21 aprile 2015, il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 aprile



2015, ha approvato la parziale rimodulazione del **“Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato”**, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014;

CONSIDERATO

che, a seguito della predetta rimodulazione, i **“punti organico”** assegnati alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2014 (turn-over 2013) sono pari a **0,69**;

VISTA

la deliberazione assunta nella seduta del 27 luglio 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere espresso dal Senato Accademico in pari data, ha approvato l’aggiornamento del **“Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato”**, come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2014 e parzialmente rimodulato nella seduta del 21 aprile 2015;

VISTA

la nota del 6 agosto 2015, numero di protocollo 9398, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 7 agosto 2015 con il numero progressivo 8618, con la quale il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ha comunicato la ripartizione dei **“punti organico”**, per l’anno 2015, tra le istituzioni universitarie statali;

CONSIDERATO

che con il predetto Decreto Ministeriale alla Università degli Studi del Sannio **“...sono stati assegnati 0,51 “punti organico”, dei quali 0,42 “punti organico utilizzabili” e 0,09 “punti organico congelati”, ai sensi dell’articolo 1, commi 424 e 425, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’Anno 2015)...”**;

CONSIDERATO

che, applicando la percentuale minima prevista dal **“piano di rientro”** cui è tenuta la Università degli Studi del Sannio, che corrisponde al 18%, i **“punti organico”** utilizzabili per l’anno 2015 sono pari a **0,35**;

TENUTO CONTO

di tutte le assunzioni finora perfezionate in attuazione del **“Piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato”**, sono, attualmente, ancora disponibili i seguenti **“Punti Organico Ordinari”**:

- Anno 2013: **“punti organico” 0,00**
- Anno 2014: **“punti organico” 0,38**
- Anno 2015: **“punti organico” 0,35**

CONSIDERATO

che l’articolo 1, comma 349, della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, estende alle istituzioni universitarie l’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 3, secondo periodo, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;

ATTESO

che le disposizioni innanzi richiamate prevedono che, a **“...decorrere dallo scorso anno, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile...”** ;

CONSIDERATO

che, con la nota del 10 febbraio 2015, numero di protocollo 1555, il Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per la Programmazione, il Coordinamento e il Finanziamento delle Istituzioni della Formazione Superiore del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, in relazione alle modifiche introdotte dall’articolo 1,



comma 349, della Legge 23 dicembre 2014, numero 190, ha comunicato, in particolare, che:

- il termine di scadenza per “...l'utilizzo dei **“punti organico”** assegnati negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014...” è stato “...prorogato al **31 dicembre 2015**...”;
- nell'ambito “...della programmazione e del reclutamento del personale per il corrente anno è consentito il cumulo degli eventuali **“punti organico”** residui relativi agli anni 2012, 2013 e 2014 (incluso il piano straordinario per il reclutamento dei professori associati relativo agli anni 2012 e 2013)...”;
- in “...questo modo sarà consentito sommare tra loro frazioni di punto organico provenienti dalle assegnazioni dei tre anni innanzi indicati...”;

VISTO

l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, così come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, il quale prevede, tra l'altro che, i “...termini di scadenza per l'utilizzo dei **“punti organico”** dell'anno 2014 e 2015 sono stati prorogati al **31 dicembre 2016**...”;

CONSIDERATO

che, pertanto, dovrebbe essere prevista, anche per il prossimo anno, la possibilità di cumulare gli eventuali **“punti organico”** residui relativi all'ultimo triennio e, cioè, agli anni 2013, 2014 e 2015;

VISTO

il Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, con il quale è stato emanato il **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”**;

VISTO

l'articolo 7, commi 1 e 6, del **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”**, come innanzi richiamato, il quale prevede che:

- ai “...sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera j), dello Statuto e fatto salvo lo specifico iter procedurale previsto e disciplinato dall'articolo 6 del Regolamento, il Consiglio di Dipartimento approva, sentiti i Consigli di Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, le proposte di attivazione delle procedure di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nel rispetto di procedure e modalità definite dal regolamento...”;
- ai “...sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3, lettera k), e dell'articolo 34, comma 3, lettera o), dello Statuto, la proposta di attivazione della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico...”;

VISTA

la deliberazione assunta nella seduta del 29 dicembre 2015, con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 28 dicembre 2015, ha, tra l'altro, autorizzato:

- l'utilizzo dei **“punti organico ordinari”** relativi agli anni 2014 e 2015, derivanti dal **“turn-over”** relativo agli anni 2013 e 2014, pari complessivamente a **0,73**, per la copertura di **un** posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, mediante attivazione di una procedura di selezione che richiede l'impegno di **0,50 “punti organico”**, fermo restando che, nel terzo anno di contratto, è necessario impegnare altri **0,20 “punti organico”**, ai fini dell'eventuale passaggio del ricercatore a tempo determinato nel ruolo dei professori di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 24, comma 5,



della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, con un residuo pari a **0,23 “punti organico”**;

- la assegnazione di **un** posto di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, pari a **0,50 “punti organico”**, al **Dipartimento di Diritto, Economia, Management e metodi Quantitativi**;
- la copertura di **un** posto di ricercatore a tempo determinato, pari a **0,50 “punti organico”**, mediante procedura di valutazione comparativa indetta ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- la attivazione di **una** procedura di valutazione comparativa, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di **un** posto di ricercatore a tempo determinato, per le esigenze e secondo le indicazioni che verranno definite dal Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e metodi Quantitativi nella prima seduta utile e nel rispetto delle modalità previste e disciplinate dal **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”**, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;

VISTA

la nota del 1° febbraio 2016, numero di protocollo 192, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 3 febbraio 2016 con il numero progressivo 1094, con la quale il Responsabile dell'Unità Organizzativa **“Supporto Amministrativo Didattico”** del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ha trasmesso il Decreto Direttoriale del 1° febbraio 2016, n. 9;

CONSIDERATO

che, per motivi di necessità e urgenza, con il predetto Decreto Direttoriale il Direttore del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ha approvato, previo parere favorevole espresso dai **“...Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi ...”**, la proposta di copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato per le esigenze del Settore Concorsuale **13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”**, Settore Scientifico-Disciplinare **SECS-P/09 “Finanza Aziendale”**, mediante l'attivazione della procedura di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità a quanto già deliberato dal medesimo Consiglio nella seduta del 26 gennaio 2016, indicando tutti gli elementi necessari alla sua indizione;

CONSIDERATO

che la attivazione della procedura di valutazione comparativa ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, come deliberata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi nella predetta seduta è stata già autorizzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015, con la deliberazione innanzi richiamata;

CONSIDERATO

che, ai fini della attivazione della procedura di valutazione comparativa innanzi specificata, verranno utilizzati i **“punti organico”** assegnati alla Università degli Studi del Sannio nell'ambito delle **“risorse ordinarie (anno 2014 e 2015)”**;

VISTE

le sentenze del 4 marzo 2013, n. 1270, e del 4 novembre 2013, n. 5284, con le quali la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha stabilito il **“...principio che, tra le cause ostative alla partecipazione alle procedure per la instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo, con la Università, nelle fattispecie previste dalle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve essere compreso anche il rapporto di**



coniugio, in quanto è irragionevole che tra le cause di incompatibilità vi sia il rapporto di affinità, ma non il rapporto di coniugio, che è presupposto indispensabile della affinità...“;

VISTO

il Bilancio Unico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2016 a carattere "autorizzatorio", composto dal "budget economico" e dal "budget degli investimenti", approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015;

ACCERTATA,

la disponibilità del "budget di costo",

D E C R E T A

Articolo 1 Procedura di selezione

1. E' indetta, presso la Università degli Studi del Sannio, una procedura di selezione per la copertura di **un posto di ricercatore a tempo determinato**, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (*contratto "senior"*), per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, come di seguito specificato:

- **Codice Concorso: 2/2016**
Settore Concorsuale: 13/B4 "Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale"
Settore Scientifico-Disciplinare: SECS-P/09 "Finanza Aziendale"
Struttura richiedente: Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Sede di Servizio: Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Dipartimento di afferenza: Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi
Regime di impegno: tempo pieno
Durata: tre anni
Competenze linguistiche: lingua inglese
Numero massimo di pubblicazioni oggetto di valutazione: 12

Esigenze e compiti per i quali è stata richiesta l'attivazione del contratto:

Esigenze e compiti di didattica: *attività "...didattica con riferimento alle discipline della Finanza Aziendale, erogate in Corsi di Studio attivati presso la Università degli Studi del Sannio. L'impegno riguarda le discipline afferenti al Settore Scientifico SECS-P/09 Finanza Aziendale, riferite all'analisi dei fabbisogni finanziari delle imprese e della loro copertura, delle decisioni finanziarie delle imprese (di investimento e di struttura finanziaria) e del loro rapporto con il mercato dei capitali, delle operazioni di finanza straordinaria, dell'interazione tra le decisioni finanziarie e modelli di corporate governance, anche attraverso l'uso degli strumenti statistici per le verifiche empiriche. Si richiede, inoltre, un impegno in attività di tutorato e assistenza agli studenti anche nello svolgimento di Tesi di Laurea e di Laurea Magistrale con riferimento al Settore Scientifico Disciplinare suddetto..."*

La "...attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti richiede un impegno pari a 350 ore annue..."

In particolare, l'impegno orario annuo "...da riservare allo svolgimento di didattica frontale è pari a 48 ore..."

Si richiede una "...comprovata esperienza didattica attraverso la titolarità di insegnamenti in Atenei Italiani o Esteri nella disciplina del Settore Scientifico – Disciplinare SECS-P/09..."



Esigenze e compiti di ricerca: attività “...di ricerca e di aggiornamento scientifico con riferimento alla disciplina del Settore Scientifico-Disciplinare SECS-P/09. Il Ricercatore svolgerà attività di ricerca scientifica nell’ambito degli indirizzi della ricerca dipartimentale e dei programmi dipartimentali con riferimento ai temi e alle metodologie proprie del Settore Scientifico SECS-P/09. Particolare impegno scientifico sarà rivolto alle tematiche delle scelte finanziarie delle Piccole e Medie Imprese, delle fusioni e acquisizioni nei settori ad alta intensità di conoscenza, del finanziamento all’innovazione, della struttura finanziaria e delle performance delle imprese agroalimentari, alle relazioni fra firm longevity e performance...”.
E’ richiesta, inoltre, una “...rilevante propensione all’internalizzazione attestata, oltre che da pubblicazioni con editor internazionali, anche da premi, partecipazioni a editorial board di riviste internazionali (con ruoli di assistant editor e/o editor in chief) e ruoli di responsabilità all’interno di accademie di business, economics and finance...”.

Articolo 2

Requisiti soggettivi per la ammissione alla procedura

1. Alla procedura di selezione di cui all’ articolo 1 del presente bando di concorso possono partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso dei seguenti titoli:
 - a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
 - b) Laurea Magistrale o titolo di studio equivalente, unitamente a un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 29, comma 13, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, fermo restando che la idoneità del curriculum scientifico professionale sarà valutata dalla Commissione Giudicatrice.

La procedura di selezione è riservata a coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) coloro che hanno usufruito di un “*Contratto Junior*”, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240 ovvero di analogo contratto in istituzioni universitarie straniere;
- b) coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1999, n. 449, e successive modifiche e integrazioni, ovvero di analoghi assegni in istituzioni universitarie straniere;
- c) coloro che hanno usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi, di borse di studio post-dottorato, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 30 settembre 1989, n. 398, ovvero di analoghe borse in istituzioni universitarie straniere;
- d) coloro che hanno usufruito, per almeno tre anni, di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

Ai fini del raggiungimento dei tre anni previsti per la partecipazione alla presente procedura di selezione è possibile cumulare i periodi di attività che rientrano nelle predette tipologie, anche non consecutivi, purchè non sovrapposti tra loro.

Ai fini della verifica della analogia di contratti stipulati, di borse di studio fruite o di assegni conferiti da istituzioni universitarie straniere si fa espresso rinvio al Decreto Ministeriale 2 maggio 2011, numero 236, relativo alla “*Definizione delle tabelle di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010, numero 240*”.

2. Non possono partecipare alla procedura comparativa di cui al presente articolo coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore che afferisce al Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto o che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
3. Non possono partecipare alla procedura di selezione:



- a) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
 - b) coloro che non possiedono l'idoneità fisica all'impiego;
 - c) coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente scarso rendimento;
 - d) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) coloro che sono stati già assunti a tempo indeterminato in qualità di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario, ancorché cessati dal servizio;
 - f) coloro che hanno instaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatori a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"*, come richiamato nelle premesse.
4. I requisiti di ammissione, a pena di esclusione dalla procedura, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
 5. La Università degli Studi del Sannio garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul posto di lavoro.
 6. In materia di diritti e doveri, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni legislative vigenti in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso le istituzioni universitarie.

Articolo 3 **Domande di ammissione alla procedura**

1. Le domande di partecipazione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, redatte in carta semplice, secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), devono pervenire, a pena di esclusione, entro le **ore 12.00 del giorno 17 marzo 2016**.
2. Le domande devono essere indirizzate al **Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Unità Organizzativa "Docenti e Ricercatori", Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento**.
3. Sul plico devono essere riportate tutte le indicazioni relative al nome e al cognome del mittente, alla procedura comparativa alla quale si intende partecipare, con la specificazione del Settore Concorsuale e del Settore Scientifico Disciplinare, e la seguente dicitura: **"BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – SETTORE CONCORSUALE 13/B4 "ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE", SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/09 "FINANZA AZIENDALE". DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI . CODICE CONCORSO 2/2016"**.
4. Le domande devono pervenire entro il termine di scadenza previsto dal comma 1 del presente articolo:
 - a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la Unità Organizzativa *"Docenti e Ricercatori"* della Università degli Studi del Sannio, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato *"Ex Convento di San Vittorino"*, sito in Via Tenente Pellegrini, 82100 Benevento, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere espresso;
 - c) mediante un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente oggetto: **"BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE A TEMPO**



DETERMINATO – SETTORE CONCORSUALE 13/B4 “ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI E FINANZA AZIENDALE”, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE SECS-P/09 “FINANZA AZIENDALE”. DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI . CODICE CONCORSO 2/2016”, fermo restando che:

- in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti.
 - per l'invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, preferibilmente “PDF” e “TIFF”;
 - nel caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
 - nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
 - la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a **30 “megabite”**;
 - qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con una prima “e-mail”, la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli allegati o parte di essi saranno inviati, con successive “e-mail”, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
5. Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere presentata separatamente dal plico, che deve, invece, contenere tutta la documentazione allegata alla domanda.
 6. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettera b) fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, esclusivamente il **timbro apposto dall'Ufficio Archivio e Protocollo della Università degli Studi del Sannio**, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento.
 7. Saranno escluse dalla procedura di selezione le domande pervenute oltre il termine di scadenza stabilito per la loro ricezione.
 8. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione il candidato deve allegare, secondo le modalità previste dal presente bando di concorso, la seguente documentazione:
 - a) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale e del codice fiscale;
 - b) il “*curriculum vitae e professionale*”, nel quale debbono essere specificamente indicate tutte le attività svolte, con particolare riguardo a quelle didattiche e scientifiche;
 - c) i titoli culturali, professionali e di servizio eventualmente posseduti;
 - d) le pubblicazioni;
 - e) l'elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.
 9. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione oggetto del presente bando di concorso, che deve essere redatta utilizzando lo schema all'uopo predisposto (Allegato 1), il candidato deve dichiarare:
 - a) cognome e nome;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) la propria cittadinanza;
 - d) il possesso della idoneità fisica all'impiego;
 - e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
 - f) le eventuali condanne penali per reati commessi ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera a), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,



- approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni;
- g) gli eventuali procedimenti e/o processi penali pendenti;
 - h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3, e successive modifiche e integrazioni, ovvero le cause di risoluzione del rapporto di impiego per motivi disciplinari, compresi quelli di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29, e successive modifiche e integrazioni;
 - i) di non avere un rapporto di coniugio, oppure di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura di valutazione comparativa per il reclutamento del ricercatore a tempo determinato ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della Legge 30 dicembre 2010, numero 240;
 - j) di non essere professore di prima o di seconda fascia o ricercatore universitario assunto a tempo indeterminato, né di esserlo già stato, ancorché cessato dal servizio;
 - k) di non aver istaurato rapporti anche con altre istituzioni universitarie italiane statali, non statali o telematiche nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sia nella qualità di titolare di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che nella qualità di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della medesima Legge, per un periodo che, sommato alla durata del contratto per il quale è stata attivata la procedura di valutazione comparativa, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del "*Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240*", emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, numero 1197;
 - l) il recapito dove potranno essere inviate le comunicazioni relative alla procedura, impegnandosi a rendere nota, tempestivamente, ogni eventuale sua variazione allo stesso indirizzo al quale è stata trasmessa la domanda di partecipazione alla procedura, fermo restando che la Università degli Studi del Sannio non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario o di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione della sua variazione, né per eventuali disguidi postali o telegrafici ad essa non imputabili o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - m) la iscrizione nelle liste del comune di appartenenza ovvero l'eventuale motivo della cancellazione dalle medesime liste, nel caso in cui sia cittadino italiano;
 - n) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, nel caso in cui sia cittadino italiano di sesso maschile;
 - o) l'adeguata conoscenza della lingua italiana, nel caso in cui sia cittadino straniero;
 - p) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
 - q) il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del presente bando.
10. La domanda di ammissione alla procedura deve essere, a pena di esclusione, debitamente sottoscritta dal candidato.
11. Il "*curriculum vitae e professionale*" e i titoli culturali, professionali e di servizio possono essere presentati, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, utilizzando lo schema all'uopo predisposto (Allegato 2).
12. I candidati possono presentare pubblicazioni e lavori in originale o in copia, purché corredati, in questa ultima ipotesi, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa secondo lo schema all'uopo predisposto (Allegato 3), con la quale essi sono tenuti ad attestare, ai sensi



dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, la conformità all'originale della copia prodotta.

13. I candidati devono fornire tutte le indicazioni relative all'autore, al titolo, al luogo e alla data della pubblicazione o del lavoro presentato.
14. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni e i lavori per i quali sia stato perfezionato, entro il termine di scadenza fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di valutazione comparativa, il deposito legale nelle forme previste dal Decreto Luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660, come modificato ed integrato dalla Legge del 15 aprile 2004, n. 106, e dal Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252.
15. Il deposito legale deve essere certificato con idonea documentazione da allegare alla domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa ovvero deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal candidato sotto la propria responsabilità utilizzando il modulo all'uopo predisposto (Allegato 3).
16. Non verranno prese in considerazione le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
17. Copie delle pubblicazioni e dei lavori inviati per posta o consegnati a mano dovranno essere trasmesse o consegnate anche su supporto informatico.
18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia .
19. I candidati sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa con riserva.
20. La esclusione dalla procedura può essere disposta, in qualsiasi momento, con Decreto motivato del Rettore, notificato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 4

Commissione Giudicatrice e criteri di valutazione

1. La Commissione Giudicatrice verrà costituita secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del ***“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240”***, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e sarà nominata con Decreto del Rettore, su designazione del Consiglio del Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione.
2. Il Decreto Rettorale con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice deve essere affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e pubblicato sul Sito Web di Ateneo.
3. Eventuali istanze di riconsiliazione dei componenti della Commissione possono essere presentate dai candidati entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione, sul Sito Web di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina.
4. La procedura oggetto del presente bando di concorso prevede:
 - a) la valutazione preliminare dei ***“curricula vitae e professionali”*** presentati dai candidati, dei titoli culturali, professionali e di servizio da essi eventualmente posseduti e della loro produzione scientifica;
 - b) la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni;
 - c) una prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso, che viene svolta contestualmente alla discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni.
5. La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, individua e definisce i criteri di valutazione dei ***“curricula vitae e professionali”***, dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della



Ricerca 25 maggio 2011, n. 243, nonché i criteri di valutazione della discussione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati e della contestuale prova orale diretta ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera.

6. Nella prima fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alla procedura di selezione;
 - b) procede alla valutazione preliminare dei candidati, esprimendo un motivato e analitico giudizio sul “*curriculum vitae e professionale*”, sui titoli e sulla produzione scientifica di ogni candidato, ivi compresa la tesi di dottorato o la tesi del titolo equivalente;
 - c) ammette alla fase successiva della procedura di selezione i candidati comparativamente più meritevoli, in una misura compresa tra il dieci e il venti per cento del loro numero complessivo e comunque in numero non inferiore a sei, fermo restando che i candidati sono tutti ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, qualora il loro numero complessivo sia pari o inferiore a sei.
7. L'esito della valutazione preliminare viene reso noto mediante affissione di apposito avviso all'Albo di Ateneo e all'Albo del Dipartimento interessato e la sua pubblicazione sul Sito Web di Ateneo.
8. Nella seconda fase, la Commissione Giudicatrice:
 - a) invita i candidati che hanno superato la prima fase della procedura di selezione a illustrare e a discutere, in seduta pubblica, i titoli posseduti e la loro produzione scientifica;
 - b) contestualmente accerta, mediante lo svolgimento di una prova orale che si conclude con un giudizio di idoneità, che i candidati abbiano una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso;
 - c) attribuisce un punteggio, espresso complessivamente in centesimi, ai titoli e ad ogni pubblicazione presentata dai candidati ammessi alla seconda fase della procedura di selezione, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca del 25 maggio 2011, n. 243.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova orale si svolgeranno, contestualmente, il giorno 13 aprile 2016, alle ore 10.00 in poi, presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato “Palazzo de Simone”, sito in Benevento alla Piazza Arechi II, Codice di Avviamento Postale: 82100.

Pertanto i candidati sono invitati a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo all'uopo stabiliti, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità legale, fatta salva diversa comunicazione della Università degli Studi del Sannio, che sarà inviata solo ai candidati che, all'esito della prima fase, non risultino ammessi alla fase successiva, e notificata esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso.

La pubblicazione della data fissata per la discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e per lo svolgimento della prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

9. La mancata presentazione di un candidato alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni ed alla contestuale prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è considerata esplicita e definitiva manifestazione della sua volontà di rinunciare alla partecipazione alla procedura di selezione.
10. Il candidato che venga giudicato non idoneo nella prova orale finalizzata ad accertare una adeguata conoscenza della lingua straniera indicata nel presente bando di concorso è escluso dalla procedura di selezione.
11. Al termine dei lavori, la Commissione Giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati con le modalità previste dal presente articolo, redige la graduatoria finale di merito di tutti i candidati ammessi alla seconda fase della procedura di valutazione comparativa e che hanno superato la prova orale con un giudizio di idoneità.



12. La Commissione Giudicatrice deve concludere i suoi lavori entro i quattro mesi successivi alla data del Decreto Rettorale con il quale la Commissione stessa è stata nominata.
13. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole sedute della Commissione Giudicatrice, sono trasmessi al Rettore, che li approva con proprio Decreto, nel rispetto delle modalità definite dall'articolo 13 del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"*, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197.
14. Il provvedimento di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa deve essere trasmesso al Dipartimento che ha richiesto la sua attivazione.
15. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il reclutamento del ricercatore a tempo determinato propone la chiamata del candidato che risulta vincitore della procedura di selezione.
16. La proposta di chiamata deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.

Articolo 5

Stipula del contratto di lavoro

1. Il candidato che risulta vincitore della procedura di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e che è stato chiamato secondo le procedure e le modalità definite dall'articolo 4 del presente bando di concorso, è invitato a stipulare un contratto di lavoro subordinato di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del *"Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240"*.
2. Per la validità del contratto di cui al comma 1 del presente articolo è richiesta *"ad substantiam"* la forma scritta.
3. Il contratto deve contenere tutte le indicazioni relative:
 - a) alla sua tipologia;
 - b) al regime di impegno a tempo pieno;
 - c) ai compiti che il ricercatore a tempo determinato deve svolgere, con specifico riguardo alle attività di ricerca, alle attività didattiche, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e al numero complessivo di ore che deve dedicare alla didattica frontale;
 - d) alla data di inizio e alla data di scadenza del rapporto di lavoro;
 - e) al trattamento economico, annuo lordo onnicomprensivo che, come stabilito dal Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi, in conformità alla normativa vigente, è pari al trattamento economico iniziale previsto per il ricercatore confermato con regime di impegno a tempo pieno;
 - f) alla sede di svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
 - g) al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare nei quali il ricercatore a tempo determinato è stato inquadrato.

Articolo 6

Restituzione dei titoli

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto Rettorale con il quale viene accertata la regolarità formale degli atti della procedura di selezione, la Unità Organizzativa *"Docenti e Ricercatori"* provvede a restituire ai candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta i documenti originali allegati alla domanda, ad eccezione del caso in cui sia in corso un contenzioso.
2. I documenti dovranno essere ritirati dall'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui la comma 1 del presente articolo.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Università degli Studi del Sannio non è più responsabile della conservazione e della restituzione dei documenti.



Articolo 7 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e dal Regolamento di Ateneo che disciplina la materia.
2. Il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato esclusivamente all’espletamento della procedura di valutazione comparativa oggetto del presente bando di concorso e alla eventuale costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
3. Il trattamento dei dati verrà comunque effettuato nel rispetto del segreto di ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell’interessato.
4. Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, con la precisazione che la eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca dovrà comunque garantire il rispetto dell’anonimato.
5. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Università degli Studi del Sannio.
6. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 7 ed 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra i quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Articolo 8 Copertura Finanziaria

1. Ai fini della copertura del **posto di ricercatore a tempo determinato**, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato di durata triennale, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (*contratto “senior”*), per le esigenze del Settore Concorsuale **13/B4 “Economia degli Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale”**, Settore Scientifico-Disciplinare **SECS-P/09 “Finanza Aziendale”**, proposta dal **Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi** ed approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 dicembre 2015, verranno utilizzati i **“punti organico ordinari”** relativi agli anni 2014 e 2015, derivanti dal **“turn-over”** relativo agli anni 2013 e 2014.
2. Gli oneri stipendiali derivanti dal reclutamento di **un ricercatore a tempo determinato** innanzi specificato gravano sul **“budget di costo”**, mediante la imputazione dei relativi importi alle corrispondenti Voci COAN del Bilancio Unico Annuale di Previsione per l’Esercizio 2015, come di seguito specificate:
 - a) CA.04.43.08.04.01, denominata **“Ricercatori a Tempo Determinato”**;
 - b) CA.04.43.08.04.02, denominata **“Oneri previdenziali a carico Ente su retribuzioni ricercatori a tempo determinato”**;
 - c) CA.04.43.08.04.03, denominata **“Oneri IRAP su retribuzioni ricercatori a tempo determinato”**.

Articolo 9 Norme finali e di rinvio

1. Ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Procedimento è la Dottoressa **Iolanda MANICATORI**, Responsabile della Unità Organizzativa **“Docenti e Ricercatori”**, che potrà essere contattata al seguente recapito telefonico: 0824/305044-305061, al seguente numero di fax: 0824/23648 o al seguente indirizzo di posta elettronica: **iolanda.manicatori@unisannio.it**.



2. Il presente bando, affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo di ciascuno Dipartimento, è pubblicato sui Siti Web del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e della Unione Europea, nell'Albo On-Line e sul Sito Web di Ateneo ed il relativo Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni contenute nel **“Regolamento di Ateneo per la disciplina delle procedure di reclutamento e del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240”**, emanato con Decreto Rettorale del 16 novembre 2012, n. 1197, e consultabile sul Sito Web di Ateneo al seguente indirizzo: <http://www.unisannio.it/ateneo/pdf/regolamenti/reg-60.pdf>.

Benevento, 16 febbraio 2016

**F.TO IL RETTORE
Professore Filippo de ROSSI**

Unità Organizzativa: Docenti e Ricercatori

Responsabile: Dott.ssa Iolanda Manicadori
Telefono: +39.0824.30.50.44 – iolanda.manicadori@unisannio.it
Istruttoria curata da: Dott.ssa Angela IEBBA
0824/30.50.61 – angela.iebba@unisannio.it
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it

Università degli Studi del Sannio

Ex Convento San Vittorino", Via Tenente Pellegrini - 82100 Benevento (Italy) - Fax:
+39.0824.23648
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620
Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento
IBAN: IT83R0542404297000000000466
BIC (Swift): BPBAIT3B